CAMERA DEI DEPUTATI N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Nuove norme in materia di acconto di imposta

Presentata il 9 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il cosiddetto « *acconto d'imposta* » *posto a carico dei* lavoratori autonomi è già, di per sé, proprio sotto il profilo teorico e pratico, un autentico sopruso e un vero e proprio imbroglio: basti pensare che il lavoratore autonomo deve « anticipare » il pagamento di imposta sui redditi futuri e sperati senza nessuna sicurezza di realizzarli, come se fosse una vera e propria « scommessa » del fisco.

Inoltre, nessuno può garantire, ed è questa la seconda « scommessa » del fisco, che il lavoratore autonomo nell'anno successivo al pagamento dell'ingiusto e indebito acconto, sia in salute e possa lavorare, quanto meno, come nell'anno precedente.

Quindi non solo è quasi un imbroglio ma è anche un sopruso: infatti la pretesa del « 95 *per cento* » *impone al lavoratore* autonomo il pagamento di una somma sotto il profilo finanziario ed economico addirittura superiore a quella che dovrebbe e dovrà pagare, ferme restando le aliquote, per il reddito pari a quello dell'anno di riferimento. Infatti, oggi il tasso di interesse legale è del 10 per cento sì che il pagamento del cosiddetto « acconto » nella misura del 95 per cento è, contabilmente, addirittura superiore al 100 per cento dell'intera imposta « preventivata ». Infatti l'acconto è di per sé un'anticipazione di « cassa » che il contribuente « lavoratore autonomo » è obbligato a versare all'erario secondo le leggi fiscali vigenti. Ma una qualsiasi anticipazione è soggetta a precise regole commerciali e finanziarie, che considerano sempre la somma al netto degli interessi di « sconto » (cioè di « anticipazione », tant'è che se qualcuno si fa anticipare da una banca una data somma, questa gli costa il 20 per cento dell'am-

montare di detta anticipazione!). Tra l'altro, essendo il pagamento del cosiddetto « acconto » preteso in unica soluzione, si deve considerare che il reddito sia ipotizzato come realizzato il 1° gennaio dell'anno di competenza, mentre nella realtà il reddito è realizzato nei 365 giorni dell'anno successivo, sempre che il lavoratore autonomo sia vivo, in buona salute e che guadagni come nell'anno precedente.

Il lavoratore dipendente che invece ha la certezza del lavoro (e quindi del guadagno) paga (ammesso che la decurtazione dello stipendio o emolumento alla fonte sia un pagamento di imposta e non semplicemente una riduzione forzosa e legale dello stipendio stesso) solo ratealmente e partendo dal 10 febbraio di ogni anno. Consegue, quindi, che la parità di trattamento impone di considerare come anticipata totalmente la somma e non è possibile « stemperarla » ai fini del debito d'imposta nei 365 giorni dell'anno. Pertanto, in caso di anticipazione si ha diritto al rimborso dell'interesse del 10 per cento per l'anno di imposta e di altri « punti percentuale » di interessi per il dicembre, il gennaio e i dieci giorni di febbraio successivi (dato che il pagamento deve essere fatto entro il 30 novembre in « acconto »).

In buona sostanza il pagamento del cosiddetto acconto al 30 novembre per l'anno successivo rappresenta, in realtà, il pagamento di una somma superiore al 110 per cento rispetto al reddito dell'anno precedente preso come valore di riferimento. In buona sostanza, se il lavoratore autonomo, sia nell'anno di parametro per il cosiddetto « acconto », sia nell'anno cui è riferito il cosiddetto « acconto » d'imposta, ha uguale reddito, quel cosiddetto « acconto » pagato al 95 per cento rappresenta un pagamento di imposta per il reddito superiore di oltre il 10 per cento rispetto a quello dell'anno di riferimento predetto.

Infatti, la somma pagata in cosiddetto « acconto », deve essere gravata del 10 per cento di interesse legale, nonché di due o tre punti per i mesi di dicembre, gennaio e i dieci giorni di febbraio, onde realizzare la stessa situazione di pagamento dei percettori di reddito fisso, quali i lavoratori dipendenti. Non è valutato, peraltro il rischio (non solo di vita, di salute o di guadagno, ma anche per la perdita dell'attività): il che è particolarmente grave nella situazione odierna, quando appaiono e scompaiono rapidamente centinaia di attività nel periodo di pochi anni, come, ad esempio, è accaduto per alcuni lavoratori autonomi quali coloro che, fino a qualche tempo fa, facevano il barbiere e hanno dovuto cessare l'attività perché la paura dell'AIDS aveva ridotto drasticamente il numero degli uomini che mantenevano l'abitudine di farsi da loro sbarbare! Questo può sembrare un esempio di poco conto o di scarso rilievo ma basta ricordare che solo nel 1992 ben novantamila attività artigiane sono cessate, benché i relativi titolari avessero già pagato l'acconto d'imposta per il 1993!

Pertanto, si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli acconti di imposta previsti dalle leggi vigenti possono essere applicati solo in relazione a redditi di cui il contribuente sia già percettore o per beni patrimoniali di cui egli sia titolare. In casi straordinari determinati dalla legge possono essere applicati acconti di imposta previo calcolo, e conseguente detrazione o accredito, degli interessi dovuti per l'anticipazione richiesta.